

CAPITOLO I.

Licenze di trasporto (art. 83 del Regol.)

1. — Le licenze per il trasporto degli esplosivi di qualsiasi categoria, sono rilasciate in calce agli «avvisi di spedizione» e sono, salvo il caso d'uso, esenti da tassa di bollo perchè rientrano fra gli atti di cui all'art. 156 della tariffa A annessa al T. U. della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135. Tale esenzione spetta agli atti in parola, per la loro speciale natura e, quindi, essi possono godersela in ogni caso, anche se trattasi di licenze permanenti.

Le suddette licenze sono però soggette al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa.

2. — Gli «avvisi di spedizione» debbono essere presentati in duplice esemplare dei quali, uno resterà in atti presso l'Ufficio di P. S. che rilascia la licenza di trasporto, l'altro, debitamente completato nel modo anzidetto, sarà restituito all'interessato ed accompagnerà gli esplosivi durante il trasporto, sino al luogo di destinazione.

Nelle licenze di trasporto dev'essere fatta menzione dell'ottenuto «nulla osta» dell'autorità di P. S. del luogo in cui gli esplosivi sono destinati, nonché dell'autorizzazione Ministeriale qualora trattasi di esplosivi contemplati nell'art. 46 della legge di P. S.

3. — Non si possono trasportare esplosivi della 1ª categoria in quantità superiore a netto Kg. 5, od artifici in quantità superiore a Kg. 25 di peso lordo — escluso l'imballaggio —, nè cartucce cariche della 5ª categoria per fucile da caccia in numero superior a millecinquecento, senza licenza di trasporto rilasciata dal prefetto.

4. — Si possono concedere licenze permanenti di trasporto per esplosivi della 1ª o della 4ª categoria, in conformità dell'art. 51 della legge, quando sia il mittente che il destinatario risultino provvisti di licenza di deposito o di vendita.

5. — Per trasporto di polveri da caccia o di polveri da mina in quantità non superiore a 200 Kg., la licenza può essere rilasciata anche senza nulla osta dell'Autorità di pubblica sicurezza del luogo di destinazione.

6. — Nelle licenze permanenti per trasporti periodici o continuativi di polveri della 1ª categoria (a scopo di rifornimento degli esercizi di rivendita) dalle fabbriche e dai depositi di vendita, deve essere indicato il periodo di validità della licenza stessa; periodo che non deve protrarsi oltre l'anno solare, salvo le successive rinnovazioni.

Quando si tratti invece di rifornimento di qualsivoglia esplosivo dai depositi di fabbrica e dai depositi di vendita a quelli di consumo o giornalieri autorizzati per un determinato lavoro di scavo, stradale o simili, la licenza permanente di trasporto può avere la validità fino al termine presumibile del lavoro per il quale fu rilasciata la licenza di deposito, di consumo temporaneo o giornaliero, e, in ogni caso, non può avere validità superiore a tre mesi, salvo le successive rinnovazioni.

7. — L'autorità che rilascia la licenza prescrive le cautele necessarie a garantire la incolumità pubblica, in conformità alle disposizioni contenute nei capitoli seguenti.

CAPITOLO II.

Norme generali da osservarsi pel trasporto degli esplosivi.

1. — Gli esplosivi da trasportarsi debbono essere in condizioni di assoluta stabilità e debbono essere posti in casse od imballaggi che siano in ottimo stato ed abbiano le chiusure perfette.

È vietato il trasporto di dinamiti o gelatine trasudate o congelate anche parzialmente.

Le dinamiti e i prodotti affini negli effetti esplosivi debbono essere accuratamente imballati, in modo da evitare sfregamenti od attriti.

Le casse e gli imballaggi, qualunque sia il mezzo di trasporto adoperato debbono essere disposti in modo da utilizzare convenientemente la capacità del veicolo adoperato, curando anche che i coperchi delle casse stiano in alto.

2. — I trasporti degli esplosivi possono eseguirsi:

- a) per via ordinaria;
- b) a mezzo ferrovia;
- c) per via acqued.

3. — I trasporti per via ordinaria possono essere fatti:

- a) a trazione meccanica;
- b) a trazione animale;
- c) a soma.

4. — Il trasporto a mezzo di autocarri, dev'essere eseguito alle seguenti condizioni:

a) gli autocarri debbono essere costituiti da un telaio metallico, ben molleggiato, portante il serbatoio della benzina, a perfetta tenuta, sulla parte anteriore, e da una camera di trasporto a cassa chiusa;

b) la camera di trasporto dev'essere costruita in lamiera con intelaiature sufficientemente robuste e sicure, e copertura leggera. La chiusura dev'essere dalla parte posteriore ed avere sportelli incardinati in bronzo. La camera dev'essere, infine, foderata all'interno con legname o con sostanze coibenti e deve avere il pavimento attrezzato con guide o lamiere di scorrimento metalliche (escluso il ferro) per lo strisciamento dei colli;

c) l'illuminazione dev'essere elettrica ed il motore munito di silenziatore. È sempre vietato lo scappamento libero;

d) il rifornimento della benzina e del lubrificante deve essere fatto prima di eseguire il carico degli esplosivi;

e) l'autocarro dev'essere munito di un piccolo estintore automatico portatile in modo che un eventuale principio d'incendio possa essere prontamente domato;

f) l'autocarro deve essere anche munito di un copertone impermeabile in ottimo stato, di colore chiaro, per proteggere il carico.

5. — Negli autocarri possono essere caricati esplosivi di qualsiasi categoria, in quantità non superiore ai 2 terzi della loro portata utile.

Per gli esplosivi sotto indicati si osservano i seguenti limiti, anche se la portata degli autoveicoli concedesse di oltrepassarli:

- a) polvere nera ed altri esplosivi della 1ª categoria, carico massimo 20 quintali;
- b) dinamiti ed altri esplosivi della 2ª categoria, carico massimo 20 quintali;
- c) esplosivi della 3ª categoria ed artifici contenenti detonanti a base di clorato, carico massimo 5 quintali.

Le casse contenenti gli esplosivi di cui alla lettera c) debbono essere collocate sul piano della camera di trasporto in un solo strato.

6. — È vietato di trasportare, con uno stesso autocarro, esplosivi di categorie diverse.

È fatta eccezione per le micce di sicurezza e per gli inneschi privi di detonatore, i quali possono essere trasportati insieme con esplosivi di qualsiasi categoria.

7. — Gli autocarri che trasportano esplosivi non possono avere veicoli a rimorchio contenenti esplosivi. È ammesso l'uso della trattoria semplice seguita da un rimorchio carico di esplosivi secondo le norme di cui agli articoli precedenti.

8. — Gli autocarri che trasportano esplosivi debbono portare sui lati della camera di trasporto, la scritta in rosso a grossi caratteri « ESPLOSIVI ».

9. — Sull'autocarro possono prender posto soltanto il conduttore e l'agente della forza pubblica, o la guardia particolare giurata nei casi in cui sia prescritta la scorta.

10. — Gli autocarri, anche nelle circostanze più favorevoli di strada, non devono oltrepassare i seguenti limiti di velocità oraria:

- km. 35 se sono provvisti di pneumatici;
- km. 15 se sono provvisti di gomme piene.

11. — Qualora si impieghino due o più autocarri per il trasporto di considerevoli quantità di esplosivi, ciascun autocarro deve tenere, da quello che precede, una distanza minima di 100 metri. Tale distanza deve essere mantenuta anche nelle eventuali soste, durante le quali il conduttore deve verificare il carico, per assicurarsi che non avvengano sfregamenti od urti fra le casse, provvedendo, in caso diverso, a riassettarle.

12. — È vietato di fare soste ed eseguire ispezioni a distanza inferiore ai 500 metri dagli abitati ed ai 100 metri dai passaggi a livello; qualora ciò fosse imposto da forza maggiore o la sosta dovesse prolungarsi per delle ore, deve darsene immediato avviso all'autorità di P. S.

13. — Nel trasporto si deve evitare il passaggio nell'interno di città e borgate e preferire le vie di circonvallazione.

Quando ciò fosse inevitabile, il conduttore deve rallentare la marcia dell'autocarro lungo il percorso nell'interno dell'abitato, in modo che l'agente o il guardiano di scorta possa seguirlo a piedi.

14. — Le operazioni di carico e scarico debbono eseguirsi di giorno, salvo il caso di assoluta necessità.

Il trasporto ed il maneggio delle casse contenenti gli esplosivi, il carico, lo scarico e la sistemazione delle casse stesse debbono essere eseguiti con la massima cautela, da persone esperte, alle quali è fatto divieto di fumare.

15. — Per i trasporti normali di quantità limitata di polveri piriche e di polveri da caccia senza fumo della 1ª categoria e di clorati di potassio, di sodio e di bario, che non superino il carico di Kg. 300 netto, nonchè di cartucce cariche da fucile, destinati al quotidiano rifornimento degli armaioli e dei rivenditori autorizzati, è ammesso l'uso di piccoli camions chiusi, blindati esternamente in lamiera metallica, foderati in sughero all'interno e muniti di silenziatore. È in ogni caso proibito l'uso dello scappamento libero.

16. — I clorati di potassio, di sodio e di bario, le polveri piriche e le polveri da caccia senza fumo della prima categoria, condizionati secondo le norme prescritte per i trasporti, in quantità che non oltrepassi al netto 50 Kg. nonchè le cartucce cariche da fucile, per un quantitativo pari a 50 Kg. netti di esplosivo si possono trasportare su qualsiasi tipo di autovettura, escluse, in ogni caso le autovetture in servizio pubblico durante il trasporto dei passeggeri.

17. — Nei trasporti di esplosivi per via ordinaria a trazione animale, si osservano le disposizioni stabilite per i trasporti a trazione meccanica.

I carri destinati al trasporto devono essere atti allo scopo e dotati di mezzi idonei per frenare efficacemente le ruote.

18. — Se il convoglio deve percorrere strade in buone condizioni di viabilità ogni carro può essere caricato in ragione di circa 800 Kg. di esplosivo per ogni quadrupede di forza ordinaria: tale carico deve essere convenientemente ridotto quando si devono percorrere strade in cattivo stato.

19. — Salvo che nei trasporti di poche casse di esplosivi (un quintale al massimo), per i quali il carico può essere promiscuo con altre materie, purchè non infiammabili nè facilmente accendibili e neppure contundenti, normalmente nessun oggetto o materia estranea dev'essere caricato sui carri portanti esplosivi di 2ª e 3ª categoria. È consentito di riporvi soltanto ciò che può occorrere al conduttore ed alla scorta, quando, però, vi sia modo di collocare convenientemente tali oggetti e non si tratti in nessun modo di oggetti o sostanze infiammabili o corpi contundenti.

20. — In massima, il trasporto deve essere fatto di giorno e si deve evitare di passare coi carri entro gli abitati; ove ciò fosse inevitabile, lungo il percorso nell'interno dell'abitato il conduttore deve stare costantemente a fianco dell'animale che traina il carro, ed il guardiano di scorta lo deve seguire immediatamente.

21. — Sono vietate le soste nell'abitato; ma quando ciò fosse imposto da forza maggiore e la sosta non dovesse essere soltanto temporanea, se ne deve dare immediatamente avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.

22. — Nei trasporti a soma, i quadrupedi devono essere condotti a mano ed il conduttore deve curare che il carico resti sempre bene equilibrato.

Il carico non deve mai eccedere i 100 Kg. e dev'essere ricoperto da impermeabile. Sui quadrupedi carichi di esplosivi, non si devono caricare altri oggetti.

23. — Nei trasporti per ferrovia, si osservano le norme di condizionamento, imballaggio, caricamento e scaricamento, stabilite dall'Amministrazione ferroviaria, cui spetta la sorveglianza sugli esplosivi affidatili pel trasporto.

24. — Nei trasporti per mare, l'imbarco e lo sbarco degli esplosivi, sempre quando sia possibile, deve essere eseguito direttamente tra la banchina e la nave. Quando ciò

non sia possibile e sia in conseguenza necessario farlo per mezzo di galleggianti, si osserveranno le cautele indicate per i trasporti lacuali, fluviali e lagunari.

25. — Nei trasporti sui laghi, sui fiumi e sulle lagune, i natanti da impiegarsi nei trasporti degli esplosivi, possono essere di qualunque tipo (escluso quello a vapore o a motore) purchè siano in ottimo stato di manutenzione.

26. — Le casse e gli imballaggi contenenti gli esplosivi non debbono essere messi direttamente a contatto con i fianchi del galleggiante e per evitare la possibilità di deperimento dovuto all'umidità, si debbono disporre su tavolati ad altezza tale dal fondo della barca, che lo spazio vuoto risultante sia sufficiente per accogliere le acque di scolo.

27. — Le cassette e gli imballaggi contenenti esplosivi della 2^a e 3^a categoria devono disporsi in modo da essere soggetti il meno possibile all'azione di scosse o urti.

28. — Il carico deve essere sempre protetto, in modo completo, da copertoni impermeabili ben tesi, molto robusti ed in ottimo stato di conservazione, non solo per avere un sicuro riparo contro le piogge o contro l'azione del sole, ma anche per prevenire la possibilità che scintille, eventualmente provenienti dalle due rive o dalle ciminiere del battello che rimorchia la barca, possano dar luogo ad incendi.

29. — Sulle barche che trasportano esplosivi, è vietato collocare oggetti e mercanzie. Esse devono portare, per segnale, una bandierina rossa, con la scritta « ESPLOSIVI ».

30. — Se il carico deve passare sotto un ponte ferroviario o tramviario, si deve curare di farlo passare possibilmente durante il tempo in cui nessun treno attraversi il ponte.

31. — Sono vietate le soste a distanza inferiore dei 500 metri dall'abitato.

32. — Il carico dev'essere scortato da uno o più agenti di P. S. o guardie partecolari giurate, i quali prendono posto sul natante che rimorchia la barca con gli esplosivi.

Le operazioni di carico e scarico debbono essere eseguite da personale idoneo e pratico nel maneggio degli esplosivi.

ALLEGATO D

NORME PER LA PROTEZIONE

contro le scariche elettriche atmosferiche, degli edifici e costruzioni in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, oppure sostanze esplosive, (art. 83 del Regol.).

PARTE I.

SOSTANZE FACILMENTE INFIAMMABILI E CAPACI DI DAR LUOGO AD ESPLOSIONI

§ 1 — Classificazione degli edifici.

Ai fini della protezione contro le scariche elettriche atmosferiche, gli edifici e le costruzioni attinenti alla lavorazione, manipolazione e conservazione di sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, sono classificati come segue:

1) — edifici e costruzioni destinati completamente ad uso di ufficio e servizi accessori (produzione o trasformazione di energia elettrica, ad esempio) ed a scopo di ricerche od esperienze e che, non contenendo (o solo in minime quantità) le sostanze pericolose, non offrono per loro natura alcun pericolo speciale di incendio o esplosione;

2) — edifici e costruzioni destinati alla lavorazione e conservazione di oggetti e sostanze che, pur essendo attinenti alla industria od al commercio delle sostanze pericolose, non siano, per loro natura e per lo stato in cui si trovano nè facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, nè esplosive;

3) — edifici e costruzioni destinati, in tutto od in parte, alla lavorazione o manipolazione di sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni;

4) — edifici e costruzioni (serbatoi, recipienti) destinati in tutto od in parte a contenere, a scopo di conservazione, lavorazione o manipolazione, sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni. Quest'ultima categoria si suddivide ancora in serbatoi interamente metallici all'aperto interrati e fuori terra (parzialmente o totalmente); serbatoi non interamente metallici all'aperto; ed edifici (o costruzioni) contenenti serbatoi di deposito o merce imballata.

Per gli edifici e costruzioni di cui ai nn. 1) e 2), non occorrono, ai fini della protezione contro le scariche atmosferiche, precauzioni diverse da quelle consigliabili (tenuto conto della località e della grandezza dei fabbricati) per edifici industriali, in genere. Quando però detti edifici si trovano nelle vicinanze di quelli indicati ai nn. 3) e 4), è da tenere presente la possibilità di propagazione di incendi dagli uni agli altri, possibilità tanto maggiore quanto minori sono le distanze. Se queste distanze scendono al di sotto di una trentina di metri, è consigliabile ogni precauzione atta a ridurre i pericoli di incendio, e la gravità delle loro conseguenze (riduzione, ad es., nelle nuove costruzioni, dell'uso di materiali infiammabili, come il legno, specie per le strutture portanti principali dell'edificio) e ad assicurare un servizio di spegnimento pronto ed efficace.